



Promemoria

Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio.

Domanda di differimento del servizio

Secondo l'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003 (stato il 1° febbraio 2015):

- Art. 6a Differimento del servizio (art. 38 cpv. 4, LPPC): **non vi è diritto al differimento.**

Termine d'inoltro per la domanda di differimento del servizio

I militi della protezione civile devono inoltrare la domanda di differimento del servizio subito dopo aver ricevuto la convocazione. La domanda, completa ed esaminata dal cdt PCi, deve pervenire all'Ufficio federale della protezione della popolazione al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del servizio. Prima arriva, meglio è!

Forma della domanda di differimento del servizio

Potete scaricare il formulario per la domanda di differimento dal sito Internet dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (link: www.babs.admin.ch).

Il formulario deve essere debitamente compilato, firmato e inoltrato insieme ai giustificativi necessari.

Motivare la domanda di differimento del servizio e allegare i giustificativi necessari

- Giustificativo professionale (datore di lavoro, estratto del registro di commercio in caso d'attività indipendente, ecc.)
- Giustificativo dell'istituto scolastico o dell'istituto di perfezionamento

La convocazione e il libretto di servizio non devono essere allegati alla domanda di differimento.

A chi inoltrare la domanda di differimento del servizio

Inoltrate la domanda debitamente compilata, unitamente a tutti gli allegati, alla vostra organizzazione di protezione civile (OPC). L'OPC inoltrerà la domanda, completata con la raccomandazione del cdt PCi, all'Ufficio federale della protezione della popolazione.

Alloggio

Compresi alloggio in camera doppia. Se disponibili, a pagamento vengono messe a disposizione camere singole o doppie a uso individuale.

Domanda di congedo

Secondo l'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003 (stato il 1° gennaio 2010):

- Art. 10 Congedo: **non vi è diritto al congedo.**
- Art. 6 Adempimento dei servizi d'istruzione: Un servizio d'istruzione è considerato adempiuto quando è stato seguito per almeno il 90% del tempo indicato nel programma d'istruzione.

Termine d'inoltro per la domanda di congedo

Nei casi urgenti potete inoltrare, fino a dieci giorni prima dell'inizio del servizio, una domanda di congedo corredata del **giustificativo** del datore di lavoro, dell'istituto scolastico o dell'autorità competente. Nei casi urgenti imprevisi potete inoltrare una domanda di congedo durante il servizio.

Forma della domanda di congedo

Potete scaricare il formulario per la domanda di congedo dal sito Internet dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (link: www.babs.admin.ch).

Il formulario deve essere debitamente compilato, firmato e inoltrato insieme ai giustificativi necessari.

Motivare la domanda di congedo e allegare i giustificativi necessari

- Giustificativo professionale (datore di lavoro, estratto del registro di commercio in caso d'attività indipendente, ecc.)
- Giustificativo dell'istituto scolastico o dell'istituto di perfezionamento

Forma della domanda di congedo durante il servizio

Il direttore del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio.

A chi inoltrare la domanda di congedo prima del servizio

Inoltrate la domanda debitamente compilata e firmata, unitamente a tutti gli allegati, all'Ufficio federale della protezione della popolazione.

Ufficio federale della protezione della popolazione

Centro d'istruzione

Kursmanagement

Kilchermatt 2

CH - 3150 Schwarzenburg

E-Mail: kurse@babs.admin.ch

Problemi di salute

Se non potete entrare in servizio per motivi di salute, informate immediatamente l'Ufficio federale della protezione della popolazione (tel. 058 462 50 15). Inoltre inviate, entro una settimana, il libretto di servizio e il certificato medico in busta sigillata all'Ufficio federale della protezione della popolazione.